

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

**CAPITOLATO PRESTAZIONI TECNICHE PER
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI CIMITERIALI
RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI: INUMAZIONE/TUMULAZIONE
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE
PERIODO 01.03.2026 – 28.02.2027**

Indice

- Art. 1 - Oggetto del servizio**
- Art. 2 - Durata dell'affidamento del servizio**
- Art. 3 - Licenze ed autorizzazioni**
- Art. 4 - Personale - sicurezza sul lavoro - attrezzature**
- Art. 5 - Responsabilità della ditta affidataria**
- Art. 6 - Vigilanza dell'amministrazione**
- Art. 7 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi**
- Art. 8 - Assicurazioni**
- Art. 9 - Inumazioni e tumulazioni – Norma generale**
- Art.10- Inumazioni e tumulazioni – Descrizione dei servizi**
- Art.11- Esumazioni ed estumulazioni – Norma generale**
- Art.12- Esumazioni ed estumulazioni – Descrizione dei servizi**
- Art.13- Smaltimento dei rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali**
- Art.14- Tenuta registri cimiteriali**
- Art.15- Rottura casse**
- Art.16- Costo dei servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione**
- Art.17- Sostituzione lastre a seguito retrocessione**
- Art.18- Importo contrattuale**
- Art.19- Deposito cauzionale**
- Art.20- Adempimenti previsti dalla legge 136/2010**
- Art.21- Divieto di subconcessione e cessione del contratto**
- Art.22- Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa**
- Art.23- Penali**
- Art.24- Controversie. Contenzioso e foro competente**
- Art.25- Forma contrattuale e relative spese**
- Art.26- Domiciliazione**
- Art.27- Trattamento dei dati personali**

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente appalto è la prestazione presso Il cimitero comunale, dei seguenti servizi cimiteriali:

- Inumazioni e tumulazioni;
- esumazioni ed estumulazioni;
- operazioni conseguenti a rottura casse;

Per tutto ciò che non è previsto nel capitolato si intendono applicabili le norme del Codice Civile, il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.

Art. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’affidamento dei servizi cimiteriali avrà la durata di anni tre, dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2027.

Art. 3 – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

La ditta affidataria deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

La prestazione dell’attività di cui al presente affidamento è incompatibile con l’attività funebre come espressamente previsto dall’art. 3, comma 9, del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) il quale recita testualmente:

“ Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l’attività funebre è d’obbligo la separazione societaria prevista dall’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Regolamento (e quindi entro il 10.08.2013).

Art. 4 – PERSONALE – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – ATTREZZATURE

Ogni prestazione inerente i servizi cimiteriali deve essere svolta da personale alle dirette dipendenze della ditta, regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni di legge.

Il personale deve essere regolarmente iscritto nel libro unico del lavoro.

Per i servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione la ditta affidataria deve garantire, con reperibilità immediata e per ogni intervento richiesto dal Comune, la presenza di un operatore idoneo.

La ditta affidataria prima dell’assunzione effettiva del servizio dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile di servizio dotato di telefono per ogni necessaria comunicazione di servizio, oltre a comunicare gli estremi della sede operativa (telefono, fax, mail).

La ditta affidataria assume l’obbligo di dotare il proprio personale di tutti i macchinari (monta feretri, elevatori, argani, motocarri ecc), gli attrezzi manuali, i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, maschere, caschi protettivi, guanti antistrappo, tute , ecc), i prodotti detergenti, disinfettanti e quant’altro possa servire all’espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato e che devono essere sempre utilizzate in occasione delle operazioni cimiteriali.

Tale disposizione si applica anche al personale stagionale di cui la ditta affidataria potrà avvalersi.

Tutti i macchinari, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza e di omologazione.

Il personale occupato dalla ditta affidataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, decoroso e rispettoso, confacente con le particolari funzioni e condizioni del servizio, osserverà tutte le disposizioni normative vigenti.

La ditta affidataria si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire, in casi particolarmente gravi, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il personale che mantiene un comportamento lesivo del decoro dell’area cimiteriale.

La ditta affidataria dovrà applicare nei confronti dei propri lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle OO.SS.

maggiormente rappresentative o gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento.

La ditta si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento, ed a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio oggetto del presente affidamento ed a permettere la visione del libro unico del lavoro.

Il responsabile unico del procedimento o altri incaricati dal Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

Nell'ambito dell'affidamento non ricorre alcun tipo di rapporto tra il Comune ed i dipendenti della ditta concessionaria.

E' fatto obbligo all'impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme sul miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.

Ai sensi art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. sarà predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) nel caso in cui dovesse emergere la necessità di adottare misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Saranno inoltre adottati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs, n. 81/08 e s.m.i.

La valutazione dei rischi potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità.

Nel DUVRI non saranno riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'impresa appaltatrice, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

La ditta dovrà inoltre attenersi a quanto prescritto dall'art. 21 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R che si riporta:

"Art. 21 (Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali)

- 1) I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente;*
- 2) I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:*
 - a) Elementi normativi di base e cenni storici;*
 - b) Caratteristiche dei vari tipi di sepolture;*
 - c) Nozioni igienico – sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale;*
 - d) Caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione;*
 - e) Rapporti con i dolenti e con il pubblico.*
- 3) I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale."*

Art. 5 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione di tutti i servizi assunti i quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

La ditta affidataria ha l'obbligo di avvertire subito gli Uffici Comunali competenti ove abbia conoscenza di inconvenienti ad esso non imputabili che impedissero il regolare svolgimento del servizio.

Nonostante la segnalazione fatta, la ditta affidataria, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, deve adoperarsi, per quanto possibile, affinché le operazioni vengano regolarmente espletate.

Art. 6 – VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare ispezioni e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente affidamento, nonché di indicare le eventuali inottemperanze riscontrate.

Ad esito degli eventuali controlli effettuati, il Comune farà pervenire alla ditta eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi entro 8 gg., con possibilità - entro tale termine - di presentare giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse.

In mancanza di tali giustificazioni, o nel caso in cui le stesse non possano essere accolte, il Comune applicherà le penali previste dal presente capitolato al successivo art. 24.

Art. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

La ditta affidataria si intende obbligata all'osservanza:

⇒ delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, le malattie professionali;

⇒ del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

⇒ del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 22.5.1992 e successive modifiche e delle eventuali ordinanze comunali in materia cimiteriale;

⇒ della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 *“Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: Circolare esplicativa”*;

⇒ della circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10 *“Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: Circolare esplicativa”*;

⇒ della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 *“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31.10. 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”*;

⇒ del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R *“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”*;

⇒ di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'affidamento in oggetto.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutti i provvedimenti normativi che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto.

La ditta affidataria deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 8 – ASSICURAZIONI

La ditta affidataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che deriva ai sensi di legge, dall'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta affidataria, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di ditte assicuratrici.

A tale scopo l'Impresa provvederà a contrarre, ove non ne sia già in possesso, con onere a proprio carico, apposita ed adeguata polizza assicurativa RCT e RCO, con massimali di copertura non inferiori a € 1.000.000,00 con un primaria Compagnia di assicurazione.

Tale polizza dovrà essere esibita prima dell'inizio del servizio e dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'affidamento.

La ditta affidataria dovrà produrre all'Amministrazione Comunale quietanza dell'avvenuto pagamento del premio annuale.

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Art. 9 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI - NORMA GENERALE

Le operazioni di tumulazione/inumazione sono svolte tutti i giorni dell'anno con esclusione delle domeniche e delle giornate festive nazionali e comunque in base alle disposizioni vigenti nel corso del periodo di validità del contratto e stabilite dal Comune.

La ditta affidataria riceve le salme presso l'ingresso del cimitero e le trasporta sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione ed attendendo a tutte le operazioni di inumazione/tumulazione.

La ditta verificherà la regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione alla tumulazione ed al trasporto salma secondo le prescrizioni dettate dalla normativa.

La ditta affidataria dovrà accertarsi:

⇒ della sussistenza del titolo concessorio in caso di tumulazione in loculo

⇒ del diritto alla tumulazione in caso di tombe di famiglia

trasmettendo agli uffici comunali apposita comunicazione utilizzando il modulo predisposto dal Comune;

Per le finalità strettamente inerenti all'espletamento delle operazioni oggetto del presente affidamento il Comune si impegna a fornire tempestivamente alla ditta i nominativi dei titolari delle concessioni cimiteriali.

La ditta affidataria tratterà i dati forniti dal Comune in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. *“Codice in materia di protezione dei dati personali.”*

La ditta esegue le operazioni di inumazione/tumulazione nel giorno stesso in cui le salme sono condotte al cimitero.

La ditta deve assicurare l'inumazione/tumulazione anche nel caso in cui più operazioni debbano essere compiute nello stesso giorno e in particolare anche quando più operazioni debbano svolgersi contemporaneamente.

Art. 10 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Inumazioni in campo comune

Le operazioni di inumazione dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 del regolamento della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R che si riporta:

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica;

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri;

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri;

4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico;

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico;

6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa;

7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro;

8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Inumazione eseguita mediante scavo a mano

- scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, previa predisposizione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti,
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento;
- pulizia e sistemazione dell'area.

Inumazione eseguita mediante scavo a macchina

- scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro;
- riquadramento eseguito a mano delle pareti e del fondo dello scavo;
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento
- pulizia e sistemazione dell'area

La ditta affidataria provvede inoltre al ripristino del terreno in caso di assestamento naturale dello stesso sui dossi di inumazione.

Tumulazione

Le operazioni di tumulazione dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R del quale si riportano i commi 2,3 e 4:

2) In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in coincidenza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa;

3) Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti mortali ed urne cinerarie.

4) Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

Tumulazione in loculo

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- eventuale montaggio di ponteggio per la tumulazione in file superiori alla seconda;
- tumulazione del feretro con l'impiego di □onta feretri;
- chiusura del loculo mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di muro in mattoni pieni,
- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata;
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa;
- pulizia e sistemazione dell'area.

Tumulazione in cellette ossario/urne cinerarie

- rimozione della lastra di chiusura dell'ossario/urna cineraria
- tumulazione dei resti mortali
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura (il punto 13.2 ultimo comma della circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24.06.1993 dispone che: " *Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici*"
- pulizia e sistemazione dell'area.

Tumulazione in tomba di famiglia

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- tumulazione del feretro con l'impiego di □onta feretri;
- chiusura del loculo mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di muro in mattoni pieni,

- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata;
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa;
- pulizia e sistemazione dell'area.

Per la tumulazione di resti mortali o urne cinerarie nelle cellette ossario presenti nelle tombe di famiglia si osservano le disposizioni indicate alla voce "Tumulazione in cellette ossario/urne cinerarie".

Sono a totale carico della ditta affidataria le forniture dei materiali edili occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori di cui al presente articolo.

In caso di rottura della lastra di chiusura dei manufatti cimiteriali durante la rimozione o la ricollocazione, la ditta affidataria, se il fatto gli è imputabile, deve provvedere a proprie spese alla sostituzione della medesima con una di identico materiale e colore.

Art. 11 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – NORMA GENERALE

Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990 e dalle norme sanitarie vigenti.

Dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 la quale fornisce indirizzi operativi relativamente al trattamento dei resti mortali che si rinvencono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni.

Le domande dovranno essere presentate da tutti gli eredi o aventi titolo, o da uno solo di essi, il quale dichiara di agire con il preventivo consenso di tutti gli interessati. La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali.

Le domande di esumazione ed estumulazione dovranno essere presentate presso gli uffici comunali dai privati interessati entro 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti l'operazione richiesta.

All'atto della domanda dovrà essere indicata la data prevista per le operazioni richieste.

Non possono essere effettuate esumazioni ed estumulazioni se la ditta affidataria non è in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il personale addetto alle operazioni previste dal presente articolo dovrà indossare idonee protezioni sanitarie.

Durante le operazioni di cui al presente articolo il cimitero sarà chiuso al pubblico, eccezione fatta per i familiari richiedenti l'esumazione o l'estumulazione, previo avviso affisso alla porta di entrata del cimitero comunale.

Art. 12 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Esumazioni

Da campo comune mediante scavo a mano

- ⇒ scavo eseguito a mano fino al raggiungimento del feretro;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- ⇒ reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area in collaborazione con il personale della ditta incaricata dei servizi di manutenzione ambientale.

Da campo comune mediante scavo a macchina

- ⇒ scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento del feretro;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- ⇒ reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area in collaborazione con il personale della ditta incaricata dei servizi di manutenzione ambientale.

Estumulazioni ordinarie

Da loculo

- ⇒ eventuale montaggio di ponteggio per l'estumulazione in file superiori alla seconda;
- ⇒ rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- ⇒ demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- ⇒ riposizionamento della lastra di copertura del loculo;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area in collaborazione con il personale della ditta incaricata dei servizi di manutenzione ambientale.

Da tomba di famiglia

- ⇒ eventuale montaggio di ponteggio per l'estumulazione in file superiori alla seconda;
- ⇒ rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- ⇒ demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali in cassetta di zinco e successiva tumulazione in celletta ossario;
- ⇒ riposizionamento della lastra di copertura del loculo;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area in collaborazione con il personale della ditta incaricata dei servizi di manutenzione ambientale.

Rinvenimento salme indecomposte

In caso di rinvenimento di salme indecomposte durante le operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, le stesse saranno sottoposte, previo parere del dirigente dell' A.S.L. competente, se richiesto dalla legge, a uno dei trattamenti disposti con la Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Estumulazioni straordinarie

Per le estumulazioni straordinarie, destinate al trasporto delle salme in altra sede nello stesso o in altro cimitero, la descrizione del servizio è la stessa delle estumulazioni ordinarie, fermi restando il divieto di qualunque intervento diretto all'apertura del feretro e purchè il trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Si osserva quanto previsto dall'art. 88 D.P.R. 285/90.

Art. 13 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

Alla ditta affidataria dei servizi di cui al presente capitolato è attribuito il ruolo di responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 15.7.2003, N. 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 179/2002”*

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni saranno effettuate dalla ditta affidataria con le modalità indicate nella circolare del Consorzio di Bacino Basso Novarese del 1 aprile 2008 prot. n. 525 che di seguito si riporta:

“Il D.P.R. 254/2003 all'art. 2 comma 1 lettera e), f) definisce i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani nel rispetto delle seguenti specificazioni tecniche:

A) Frammenti di stoffa, avanzi di indumenti derivanti da esumazione ed estumulazione:

- confezionamento in appositi imballaggi a perdere flessibili, recante apposita dicitura;
- deposito provvisorio in area appositamente attrezzata, coperta e chiusa al pubblico, all'interno del cimitero stesso;

B) Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc. derivante da esumazione ed estumulazione:

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità. La ditta affidataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante l'avvenuta bonifica e l'indicazione dei prodotti utilizzati;
- deposito provvisorio e separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

C) Parti in legno, assi e resti delle casse in legno utilizzate per la sepoltura:

- bonifica delle parti nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- taglio o triturazione delle parti, per perdere la loro identificabilità;
- deposito provvisorio e separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

In occasione delle operazioni di esumazione ed estumulazione la ditta affidataria provvederà allo stoccaggio degli imballaggi a perdere flessibili di cui al **punto A)** presso l'apposita area individuata dal Comune. Previa segnalazione della ditta affidataria il Comune provvederà, tramite il Consorzio Bacino Basso Novarese, al ritiro degli imballaggi medesimi.

Su specifica richiesta del Comune il Consorzio Bacino Basso Novarese fornisce i contenitori a norma che saranno consegnati alla ditta affidataria su specifica richiesta avanzata in tempo utile per la procedura di approvvigionamento presso il Consorzio.

Nel caso del **punto B) e C)** i rottami e parti in legno differenziate, previa bonifica, saranno depositati provvisoriamente dalla ditta affidataria presso l'area di stoccaggio separati dagli altri rifiuti.

Il Comune concorderà con il Consorzio Bacino Basso Novarese la data nella quale la ditta affidataria dovrà trasportare tali rifiuti al centro di raccolta comunale.

In nessun caso la ditta affidataria dovrà inviare al centro di raccolta comunale rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali di cui al presente capitolato senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Il deposito provvisorio dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali, in attesa del loro smaltimento, sarà effettuato in apposita area di stoccaggio individuata dalla amministrazione comunale.

Il personale comunale potrà assistere alle operazioni cimiteriali di inumazione, esumazione ed estumulazione ai soli fini della verifica dello svolgimento delle suddette operazioni e delle modalità di trattamento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle operazioni stesse, compresa la corretta pulizia dell'area al termine di esse. Sarà cura del Comune portare a conoscenza di quest'ultima la data di effettuazione delle operazioni di cui trattasi..

Art. 14 – TENUTA REGISTRI CIMITERIALI

I registri cimiteriali di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990 saranno tenuti direttamente dal Comune.

Art. 15 – ROTTURA CASSE

Nel caso di rottura di casse nei loculi, conseguentemente ad esplosione da gas putrefattivi, la ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti.

Nel caso di rottura di casse in tombe private, le spese di pulizia e di disinfezione sono a carico dei privati concessionari.

Art. 16 – COSTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

A corrispettivo delle operazioni cimiteriali previste dal presente capitolato la ditta affidataria fatturerà agli utenti i seguenti importi, così come derivanti dall'offerta presentata in sede di gara:

Descrizione servizi	Importo compreso IVA
Per ogni inumazione con scavo a mano	353,80
Per ogni inumazione con scavo a macchina	329,40
Per ogni tumulazione in celletta ossario	85,40
Per ogni tumulazione in loculo lastra quadrata	170,80
Per ogni tumulazione in loculo lastra rettangolare	256,20
Per ogni tumulazione in tomba sotterranea	341,60
Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco con scavo a mano	341,60
Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco con scavo a macchina	317,20
Rinvenimento salme indecomposte con scavo a mano	341,60
Rinvenimento salme indecomposte con scavo a macchina	329,40
Per ogni estumulazione da loculo lastra quadrata	305,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare	305,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare tomba sotterranea	353,80
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a loculo con estumulazione e tumulazione	305,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a celletta con estumulazione e tumulazione comprensiva di cassetta di zinco	292,80
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a celletta con estumulazione e tumulazione comprensiva di cassetta di zinco	305,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da celletta ossario a celletta ossario con estumulazione e tumulazione	122,00

Eventuali interventi di natura straordinaria non previsti dal presente articolo saranno oggetto di accordo diretto tra la ditta concessionaria ed i richiedenti.

Art. 17 – SOSTITUZIONE LASTRE A SEGUITO RETROCESSIONE

La ditta affidataria provvederà, su richiesta del Comune, alla sostituzione della lastra di marmo dei loculi retrocessi, in previsione di una loro nuova concessione, ai seguenti costi:

- lastra quadrata € 60,00 più Iva
- lastra rettangolare € 90,00 più Iva

Art. 19 – IMPORTO CONTRATTUALE

Ai soli fini fiscali l'importo contrattuale per l'intero periodo di validità è stabilito in € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre all' Iva dovuta ai sensi di legge.

Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni, dell'integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale e dei maggiori oneri derivanti da eventuali inadempimenti, la ditta affidataria dovrà costituire, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, una garanzia sotto forma di

cauzione definitiva pari ad euro 1.500,00 corrispondente al 10% dell'importo di cui all'art. 19 del presente capitolato.

La cauzione garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta affidataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione sarà svincolata, con apposito atto formale, entro trenta giorni dalla scadenza del contratto.

Art. 21 – ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 136/2010

Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, della Legge 136/2010, la ditta affidataria si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento di cui trattasi utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010 ed a comunicare gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tal fine si richiama la determinazione AVCP n. 4 del 7.7.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010".

Art. 22 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto tassativamente divieto di subappaltare, in tutto o in parte, la gestione dei servizi oggetto del presente affidamento a pena di risoluzione.

E' altresì vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, salvo quanto disposto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- interruzione non motivata del servizio - abbandono dell'affidamento;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria, in materia di sicurezza e prevenzione, e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali e non eliminate dalla ditta anche a seguito di diffida dell'AC;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza, e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali);
- mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010;
sub appalto del servizio, cessione totale o parziale del contratto e cessione di ramo d'azienda;
per frode;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della ditta affidataria e del personale adibito al servizio;
- reiterate applicazioni delle penali;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui l'ente concedente abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- gravi irregolarità che possano recare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente al Comune
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AC., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'AC si avvalga di tale clausola, la ditta affidataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'AC., salvo l'ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale

nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

Art. 24 – PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dal capitolato di affidamento, quando non siano causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 23, comportano il pagamento di una sanzione pari ad euro 150,00 elevata a 250,00 per le violazioni all'art. 13.

L'amministrazione Comunale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento negativo, inoltrerà con lettera raccomandata alla ditta affidataria notifica dell'eventuale inadempienza riscontrata.

La ditta affidataria avrà tempo 8 (otto) giorni dal ricevimento della raccomandata per formulare le proprie controdeduzioni.

Qualora le stesse non vengano presentate entro il sopracitato termine previsto o non vengano accolte dall'A.C., la stessa si riserva di applicare la sanzione prevista..

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali si potrà procedere alla risoluzione del contratto a danno della ditta affidataria.

Art. 25 - CONTROVERSIE - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Il contenzioso è regolato dalle vigenti norme di legge.

Ogni eventuale controversia in ogni modo nascente dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla cessazione del presente contratto sarà devoluta esclusivamente alla competenza del Foro di Novara.

Art. 26 - FORMA CONTRATTUALE E RELATIVE SPESE

L'affidamento di cui trattasi sarà formalizzata mediante stipula di contratto in forma digitale tramite portale MEPA-Consip.

Sono a carico della ditta affidataria tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa

Art. 27 – DOMICILIAZIONE

La ditta deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto presso la segreteria comunale.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, 30 giugno 2003, N. 196, si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell'ambito del presente affidamento;
- il conferimento dei dati da parte della ditta affidataria si configura quale onere, nel senso che deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno della stazione appaltante che svolge adempimenti inerenti all'affidamento del servizio;
- 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;
- 3) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge in materia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante, responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento del presente affidamento.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.